

Allegato alla deliberazione giuntale n. 65 del 16/05/2016

Piano della Formazione anticorruzione 2016

Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018

1. Premessa

Il Piano triennale per la prevenzione della corruzione (PTPC) è stato approvato con provvedimento numero 19 del 09/02/2016.

Il suddetto PTPC ha demandando al responsabile per la prevenzione della corruzione una serie di compiti in materia di formazione del personale.

In particolare:

al paragrafo 4.2. (*Individuazione dei soggetti cui viene erogata la formazione in tema di anticorruzione*) il PTPC demanda al responsabile "il compito di individuare, di concerto con i dirigenti/responsabili di settore, i collaboratori cui somministrare formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza";

al paragrafo 4.3. (*Individuazione dei soggetti che erogano la formazione in tema di anticorruzione*) si incarica sempre il responsabile per la prevenzione della corruzione del compito "di individuare, di concerto con i dirigenti/responsabili di settore, i soggetti incaricati della formazione";

mentre, al paragrafo 4.4. (*Indicazione dei contenuti della formazione in tema di anticorruzione*) il piano attribuisce al responsabile la definizione dei contenuti della formazione "anche sulla base del programma che la Scuola della Pubblica Amministrazione proporrà alle amministrazioni dello Stato".

La scelta di demandare tali compiti al responsabile è stata dettata dalla volontà di semplificare e snellire, per quanto possibile, il piano anticorruzione rinviando ad uno o più provvedimenti, del responsabile stesso, l'attuazione concreta delle misure di formazione.

I settori nei quali il rischio di malaffare è più elevato sono individuati da ciascuna amministrazione proprio attraverso PTCP.

La legge 190/2012 individua le attività per le quali, in ogni caso, il rischio di corruzione è ritenuto sensibilmente più elevato.

Si tratta delle attività e delle procedure di:

autorizzazione o concessione;

scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi;

concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;

concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.

In materia di formazione "anticorruzione", la norma di riferimento è il comma 5 dell'articolo 1 della legge "anticorruzione" n. 190/2012 quando prevede che:

“Le pubbliche amministrazioni centrali [definiscano e trasmettano] al Dipartimento della funzione pubblica: a) [...] b) procedure appropriate per selezionare e formare, in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di dirigenti e funzionari”.

Il comma 5 si riferisce alle sole amministrazioni centrali.

Gli obblighi formativi, a carico degli enti del territorio, discendono dal III paragrafo del comma 8 dell'articolo 1 della legge 190/2012:

“Il responsabile, entro lo stesso termine, definisce procedure appropriate per selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione”.

Il comma 10, quindi, conferisce al responsabile anticorruzione l'onere di *“individuare il personale da inserire nei programmi di formazione”* disciplinati dal successivo comma 11.

Comma 11 che recita:

“La Scuola superiore della pubblica amministrazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, predispone percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni statali sui temi dell'etica e della legalità. Con cadenza periodica e d'intesa con le amministrazioni, provvede alla formazione dei dipendenti pubblici chiamati ad operare nei settori in cui è più elevato, sulla base dei piani adottati dalle singole amministrazioni, il rischio che siano commessi reati di corruzione”.

Il Piano Nazionale Anticorruzione, approvato dall'ANAC (allora CiVIT) con la deliberazione n. 72 dell'11 settembre 2013, si occupa di formazione al paragrafo 3.1.12.

Il Piano Nazionale Anticorruzione prevede che le pubbliche amministrazioni programmino i percorsi di formazione strutturandoli su due livelli:

- 1) *livello generale*: dedicato a tutti i dipendenti e declinato in *“approccio contenutistico”*, che riguarda l'aggiornamento delle competenze, ed *“approccio valoriale”* sui temi dell'etica e della legalità;
- 2) *livello specifico*: rivolto al responsabile della prevenzione, ai referenti, ai componenti degli organismi di controllo, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree a rischio; riguarda le politiche, i programmi e i vari strumenti utilizzati per la prevenzione e tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nell'amministrazione.

Il piano nazionale richiama anche l'articolo 7-bis del decreto legislativo 165/2001, la norma che imponeva a tutte le amministrazioni la pianificazione annuale della formazione.

Si tratta di un evidente errore di stesura.

L'articolo 7-bis, infatti, è stato abrogato ben prima dell'approvazione del piano nazionale dal DPR 16 aprile 2013 numero 70.

Oggi, l'articolo 8 del DPR 70/2013 impone alle sole amministrazioni dello Stato di approvare, annualmente entro il 30 giugno, un *Piano triennale di formazione del personale* nel quale siano rappresentate le esigenze formative delle amministrazioni stesse.

Tale piano di formazione è trasmesso al Dipartimento della Funzione Pubblica, al Ministero dell'economia e delle finanze ed al Comitato per il coordinamento delle scuole pubbliche di formazione.

Entro il 31 ottobre, il Comitato di coordinamento, sulla scorta dei singoli piani formativi, redige il *Programma triennale delle attività di formazione di dirigenti e funzionari pubblici*.

La formazione, così programmata, è erogata dalla SSPA (Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione) che ha anche il compito di predisporre percorsi, specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti sui temi dell'etica e della legalità.

L'articolo 8 del DPR 70/2013 consente agli enti locali di aderire al programma formativo, comunicando entro il 30 giugno le proprie esigenze formative al Comitato per il coordinamento delle scuole pubbliche di formazione.

Ovviamente i costi sono a carico degli stessi enti locali.

Dato che la sede della SSPA è a Roma, fatta eccezione per gli enti che hanno sede nella stessa Roma o nelle immediate vicinanze, le amministrazioni locali che non intendano dilapidare le magre risorse dei loro bilanci, organizzano autonomamente la formazione "*anticorruzione*".

Pertanto, i responsabili locali devono necessariamente provvedere in modo autonomo rammentando che "*la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale*".

Inoltre, è sempre bene non dimenticare che il responsabile della prevenzione della corruzione è oggetto sia di sanzioni disciplinari, che di procedimenti di responsabilità erariale e per danno all'immagine qualora nell'ente si verificano dei fatti di corruzione accertati con sentenza definitiva (articolo 1 comma 12 legge 190/2012).

Il Responsabile della prevenzione evita il proprio coinvolgimento se, e solo se, dimostra di aver:

predisposto, prima del fatto penale, il piano anticorruzione;

curato la concreta attuazione al piano stesso;

vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano.

2. Individuazione dei destinatari della formazione

Come già precisato in premessa, il *Piano triennale per la prevenzione della corruzione* è stato approvato con provvedimento numero 19 del 09/02/2016.

Il Piano ha demandato al responsabile per la prevenzione della corruzione una serie di compiti in materia di formazione del personale.

In particolare, al paragrafo 4.2. (*Individuazione dei soggetti cui viene erogata la formazione in tema di anticorruzione*) il Piano demanda al responsabile “*il compito di individuare, di concerto con i dirigenti/responsabili di settore, i collaboratori cui somministrare formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza*”.

Pertanto, sentiti i dirigenti responsabili dei Settori e visto l'allegato programma dei corsi per la formazione anticorruzione, i dipendenti ai quali somministrare la formazione anticorruzione, prevista dalla legge 190/2012, sono le Signore ed i Signori di seguito elencati:

Corso n. 2 - tutti i dipendenti

Corso n. 3 - Bianchi, Bisanzzi, Boscarol

Corso n. 4 - Boscarol

Corso n. 5 - Davanzo, Boscarol

Corso n. 6 - Davanzo, Boscarol

Corso n. 7 - Visintin, Pellizzon, Lombardi

Corso n. 8 - Bisanzzi, Paulin, Sterpin

Corso n. 9 - Furlan

Corso n. 10 - Paulin, Bisanzzi

Corso n. 11 - Secchi

3. Soggetto incaricato della formazione

Il paragrafo 4.3. (*Individuazione dei soggetti che erogano la formazione in tema di anticorruzione*) del Piano anticorruzione ha incaricato il responsabile per la prevenzione della corruzione del compito *“di individuare, di concerto con i dirigenti/responsabili di settore, i soggetti incaricati della formazione”*.

Per provvedere all'affidamento del *servizio di formazione*, il responsabile ha considerato che le spese per la formazione sarebbero assoggettate al limite fissato dall'articolo 6 comma 13 del decreto legge 31 maggio 2010 numero 78 (convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 numero 122).

La norma stabilisce che gli enti non possano spendere per la formazione oltre il cinquanta per cento della spesa sostenuta nel 2009.

Sull'applicabilità concreta del vincolo si sono espresse la Corte costituzionale e la Corte dei conti.

La Corte costituzionale (sentenza 182/2011), ha precisato che i numerosi limiti di spesa elencati all'articolo 6 del decreto legge 78/2010 vanno osservati *“complessivamente”* e non necessariamente *“singolarmente”* dagli enti locali.

La Corte dei conti, sezione regionale Emilia Romagna (deliberazione 276/2013), interpretando il vincolo dell'articolo 6 comma 13 del decreto legge 78/2010, alla luce delle successive e stringenti disposizioni in materia di contrasto alla corruzione, **ha dichiarato l'inefficacia del limite per le spese di formazione del personale sostenute in attuazione della legge 190/2012.**

Tutto ciò premesso, il responsabile della prevenzione della corruzione, di concerto con i dirigenti responsabili, ha individuato la ditta Soluzione S.r.l. unipersonale, Enti On Line, quale soggetto cui affidare il servizio di formazione anticorruzione.

La spesa prevista ammonta a euro 295,00 esente IVA, come da allegato preventivo.

4. Contenuti formativi

Il Piano anticorruzione, al paragrafo 4.4. (*Indicazione dei contenuti della formazione in tema di anticorruzione*), attribuisce al responsabile la definizione dei contenuti della formazione “*anche sulla base del programma che la Scuola della Pubblica Amministrazione proporrà alle amministrazioni dello Stato*”.

Il Piano Nazionale Anticorruzione prevederebbe due livelli formativi:

- 1) *livello generale*: dedicato a tutti i dipendenti e declinato in “*approccio contenutistico*”, che riguarda l’aggiornamento delle competenze, ed “*approccio valoriale*” sui temi dell’etica e della legalità;
- 2) *livello specifico*: rivolto al responsabile della prevenzione, ai referenti, ai componenti degli organismi di controllo, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree a rischio; riguarda le politiche, i programmi e i vari strumenti utilizzati per la prevenzione e tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nell’amministrazione.

Ciò premesso, il responsabile della prevenzione della corruzione, di concerto con i dirigenti responsabili e con la ditta affidataria del servizio di formazione, ha elaborato i contenuti, come da allegato programma di formazione anticorruzione 2016.